

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 23/02/2023

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco

Assiste: Il Segretario Generale Orlando Concetta, nell'esercizio dei

compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridicoamministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma

2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Presente: Il Vice Segretario Generale Bocca Lidia.

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bucci Marco	Sindaco	P
2	Piciocchi Pietro	ViceSindaco	P
3	Avvenente Mauro	Assessore	P
4	Bianchi Alessandra	Assessore	P
5	Bordilli Paola	Assessore	P
6	Brusoni Marta	Assessore	P
7	Campora Matteo	Assessore	P
8	Corso Francesca	Assessore	P
9	Gambino Sergio	Assessore	P
10	Maresca Francesco	Assessore	P
11	Mascia Mario	Assessore	P
12	Rosso Lorenza	Assessore	P

DGC-2023-29

PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 PER L'AMPLIAMENTO DI UNITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE, IN VIA CARSO CIV. 111, PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE DEL "RAPPORTO AMBIENTALE" IN CONFORMITÀ ALLA DGR N. 1039-2021 ED ALLEGATA RELAZIONE TECNICA N. 295/2021

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Demanio Marittimo, Sviluppo economico, Lavoro e Rapporti sindacali, Mario Mascia;

Premesso:

- che il Consiglio Comunale, in data 26 gennaio 2021, ha approvato la deliberazione n. 9, ad oggetto: «Preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente, per l'ampliamento di unità produttiva esistente, per la fabbricazione di prodotti dolciari, in via Carso civ. 111, Municipio IV Media Val Bisagno, mediante procedimento ai sensi art. 10, comma 5 e segg., L.R. n. 10/2012 e s.m.i.», dichiarata immediatamente eseguibile;
- che con Deliberazione n. 31 dell'8 aprile 2021, il Consiglio Comunale ha preso atto e controdedotto all'unica osservazione pervenuta nel periodo di pubblicazione della Deliberazione n. 9/2021, non accogliendo quanto proposto dagli osservanti;
- che a seguito dell'espressione delle controdeduzioni all'osservazione, il Comune di Genova, come previsto dall'art. 10, comma 7 della L.R. 10/2012, ha trasmesso alla Regione Liguria gli atti assunti e i relativi documenti allegati, comprensivi del Rapporto Preliminare per la VAS, al fine della conclusione della procedura di variante urbanistica, nonché per l'attivazione della verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 13 della L.R. 32/2012;
- che Regione Liguria, Autorità Competente per la VAS per le varianti ai PUC comunali, in data 9 luglio 2021, con nota Prot. 2021/236578, ha avviato la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 32/2012;
- che al termine della suddetta verifica, il Settore Pianificazione Territoriale e VAS della Regione ha predisposto la relazione istruttoria n. 295 del 7 ottobre 2021, sulla base dei contributi trasmessi dagli enti e soggetti esterni nonché dagli uffici dell'amministrazione regionale stessa coinvolti;
- che sulla base delle risultanze della suddetta verifica, contenute nella Relazione Istruttoria di cui sopra, la Giunta Regionale della Liguria, con proprio atto n. 1039 del 12 novembre 2021, ha deliberato di assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli 9 e seguenti della L.R. n. 32/2012, la variante al PUC in oggetto;
- che più in particolare, alla luce di quanto sopra, Regione Liguria ha ritenuto necessario sottoporre la variante urbanistica in oggetto a procedura di VAS al fine di approfondire, attraverso il
 Rapporto Ambientale, le criticità correlate in primo luogo al tema paesaggio, nonché al tema
 rumore ed al tema scarichi e depurazione delle acque e di pervenire alla conseguente modifica
 della disciplina urbanistica;
- che dalla relazione istruttoria di cui sopra e dai pareri assunti da Regione Liguria con la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, è emerso che si rende necessario variare altresì il regime del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), in corrispondenza all'intervento proposto, nonché integrare la disciplina urbanistica con l'introduzione di dettagliate prescrizioni di carattere ambientale e paesaggistico;

Dato atto:

- che sulla base di quanto sopra, il proponente ha redatto il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di sintesi non tecnica, registrato al Protocollo comunale n. 0471376.E - 2021 e successive integrazioni, Prot. 33470 - 2022;
- che il soggetto proponente, nella redazione del Rapporto Ambientale, ha recepito quanto stabilito dalla Regione Liguria;

- che nel suddetto documento, in particolare, con riguardo al rapporto con la pianificazione sovraordinata (cfr. punto 3.2.1. PTCP), per l'area interessata dalla variante urbanistica in oggetto, comprensiva dell'edificio produttivo ivi esistente da oltre cinquant'anni, viene prefigurata la modifica dell'Assetto Insediativo del P.T.C.P. da "Parchi Urbani" (PU) a "Insediamenti Sparsi di Mantenimento" (IS-MA), in continuità alla disciplina già presente a levante dell'area in oggetto:
- che la disciplina IS-MA è contenuta all'articolo 49, comma 3, delle NTA del P.T.C.P. e stabilisce che sono "consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa";
- che l'applicazione della disciplina IS-MA alla porzione d'area a levante, di cui sopra, renderebbe ammissibile il mantenimento della funzione industriale e, quindi, anche la possibilità di incrementare la superficie utile dell'edificio esistente;

Rilevato, sotto il profilo tecnico, che quanto contenuto nel Rapporto ambientale in merito alla modifica del PTCP appare condivisibile, in considerazione del fatto che l'area di cui trattasi risulta accessoria e di contorno all'insediamento produttivo, quindi caratterizzata e connotata dalla presenza dello stabilimento dolciario; l'ipotizzata modifica del P.T.C.P. va sostanzialmente a recepire una situazione esistente; nel contempo dalla documentazione fotografica l'area medesima non pare avere le peculiarità che caratterizzano gli elementi connotanti del Parco delle Mura, come recepito nel PTCP e neppure, più in generale pare avere le peculiarità proprie dei contesti che la Regione ha classificato "Parco Urbano" ai sensi del PTCP;

Egualmente quanto contenuto a pag. 8) del richiamato Rapporto Ambientale in merito alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e di sistemazione del verde di contorno, nonché la previsione di una copertura piana a verde intensivo, paiono migliorare la configurazione complessiva dell'edificio stesso, rispondendo compiutamente a quanto rilevato nelle relazione istruttoria di Regione Liguria, e potranno costituire integrazione della disciplina della Norma Speciale da formalizzarsi nel provvedimento di VAS;

Rilevato altresì che dal complessivo quadro di riferimento normativo applicabile nel caso in esame emerge:

- che la modalità di attivazione della variante urbanistica di che trattasi, ovvero la fattispecie di cui all'art. 10, comma 5 della Legge Regionale 5 aprile 2012, n. 10 "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico", comporta un procedimento semplificato in cui l'approvazione delle modifiche agli atti di pianificazione costituisce una fase di procedimento, il cui iter in parte si differenzia rispetto alle ordinarie varianti attuate ai sensi dell'art. 44 della Legge Urbanistica Regionale n. 36/1997, scaturite dalla volontà dell'amministrazione comunale;
- che, in particolare, il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 10 c. 6 è tenuto ad esprimere il proprio preventivo assenso in merito alle *modifiche da apportare agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici* proposte dal soggetto privato al Comune e alla Regione;

- che l'art. 10 c. 7 della citata L.R. 10/2012 dispone che: il provvedimento conclusivo delle procedure ambientali contiene anche le determinazioni relative all'approvazione delle modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali e agli atti di pianificazione territoriale, la cui efficacia resta subordinata alla positiva conclusione della conferenza di servizi da parte dello SUAP;
- che l'adeguamento alle indicazioni della Regione in sede di VAS sono obbligatorie;

Dato atto:

- che il Comune di Genova, già nella relazione urbanistica, approvata quale parte integrante e sostanziale della DCC n. 9 del 26 gennaio 2021 di Preventivo Assenso sulla variante, aveva rilevato elementi di difformità dell'attuale disciplina urbanistica, sia comunale sia sovraordinata, "in particolare per la destinazione d'uso produttiva dell'edificio in oggetto, funzione esclusa dall'Ambito di Riqualificazione del territorio di Presidio Ambientale del PUC vigente, e per l'entità dell'ampliamento dell'edificio esistente che risulta maggiore del limite consentito pari al 20%";
- che, analogamente, nella "Relazione di Controdeduzioni alle Osservazioni", allegata, quale parte integrante e sostanziale alla DCC 31 dell'8 aprile 2021, il Comune di Genova ribadiva: relativamente al punto 2 dell'osservazione pervenuta: "Per quanto attiene la pianificazione sovraordinata si rimanda al contenuto della controdeduzione di cui al punto 1) richiamando quanto previsto dall'articolo 10 commi 5, 6 e 7 della l.r. 10/2012 e s.m. e i. che contempla nel caso si ravvisi l'esigenza, la possibilità di procedere alla variante agli strumenti urbanistici sovraordinati nell'alveo della procedura avviata dal Comune." e poi, relativamente al punto 5: "In merito alle difformità rispetto al Livello Paesaggistico Puntuale si ribadisce l'efficacia generalizzata della procedura di variante urbanistica intrapresa, sia rispetto alla pianificazione propria del Comune, sia rispetto alla pianificazione sovraordinata";
- che il Consiglio Comunale, nell'esprimersi con gli atti soprarichiamati, ha manifestato l'assenso di competenza alla realizzazione delle modifiche al compendio, previste dalla proposta di disciplina di Norma Speciale in esame, che consente un assetto puntuale riferito ad un'area specificamente individuata, pertanto tale assenso è da ritenersi riferito a ogni presupposto di fattibilità della proposta così come configurata, ivi compresi i necessari adeguamenti alla pianificazione sovraordinata;
- che in tal senso è possibile far rinvio alla classificazione paesaggistica proposta dall'operatore privato, o altra diversa classificazione che meglio ritenga la Regione Liguria, al fine di consentire l'ampliamento dell'impianto, oggetto della proposta disciplina di Norma Speciale e che eguale considerazione possa esprimersi con riguardo alle proposte contenute nel rapporto preliminare inerenti i caratteri architettonici dell'edificio, da individuarsi nelle prescrizioni regionali in sede di formalizzazione definitiva della norma speciale;

Preso atto altresì che il rapporto ambientale, prodotto dal proponente, fornisce riscontro a quanto di volta in volta rilevato nella relazione istruttoria n. 295/2021 anche in merito agli altri profili ivi esaminati;

Considerato:

- che il presente procedimento è stato avviato ai sensi dell'art 10 della L.R. 10/2012, finalizzata a semplificare il procedimento di approvazione degli interventi produttivi come quello in esame;
- che il suddetto articolo 10 prevede il percorso amministrativo da seguire nel caso in cui l'approvazione dell'intervento proposto dall'impresa comporti variante agli strumenti di pianifi-

cazione e urbanistici, prevedendo che il Consiglio Comunale debba esprimere il preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti, definendo anche il percorso inerente le eventuali osservazioni;

- che il comma 7 delinea in modo semplificatorio gli adempimenti regionali inerenti, sia la verifica di VAS, sia le determinazioni relative all'approvazione delle modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali;
- che la Regione Liguria nel caso di specie si è espressa con deliberazione della Giunta Regionale n. 1039 del 12 novembre 2021, individuando una serie di modifiche e integrazioni che il Comune deve proporre, onde pervenire all'approvazione della VAS;

Preso atto che, ai sensi dell'art 42 del TUEL, il Consiglio Comunale ha competenza con riguardo agli atti di pianificazione tra cui rientrano sicuramente le varianti urbanistiche e ai piani territoriali e la procedura VAS ad essi strettamente connessa e funzionale mentre la Giunta Comunale ha una competenza residuale e di indirizzo politico amministrativo;

Rilevato:

- che nella fattispecie il Comune si è già espresso favorevolmente sulla variante proposta mediante la formulazione del preventivo assenso e che nel contempo come sopra richiamato sulla base di quanto contenuto nella relazione urbanistica allegata quale parte integrante alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26 gennaio 2021 e nella relazione allegata quale parte integrante alla deliberazione di controdeduzione n. 31 dell'8 aprile 2021, è ben conscio delle criticità connesse alla previsione del PTCP che individua l'area a Parco Urbano;
- che in questa fase del procedimento il comune non è tenuto ad esprimere un atto discrezionale pianificatorio, ma sempre sul presupposto dell'assenso già espresso ad assumere un provvedimento con il quale, sostanzialmente, viene condiviso il parere della Regione e, nei limiti dallo stesso indicati, formuli una valutazione essenzialmente di discrezionalità tecnica sul rapporto ambientale poiché, ai sensi del quadro normativo di riferimento, ovvero legge regionale 32/2012 e legge regionale 10/2012, il parere della Regione è vincolante;
- che, inoltre, con particolare con riguardo alla proposta modifica al PTCP, il Comune deve fare una proposta di modifica che risulti coerente con l'obiettivo di consentire l'incremento volumetrico dell'edificio produttivo e funzionale esclusivamente a tale ampliamento sul quale già ha fornito il proprio assenso, ma nel contempo sia rispettoso dei valori di tutela paesistica esistenti nell'area in oggetto;

Ritenuto di conseguenza:

- che in ragione del rapporto tra normativa speciale e norma generale, il procedimento delineato dalla legge 10/2012 sullo Sportello Unico prevalga sulla disciplina generale inerente le procedure di approvazione di variante al PUC e al PTCP;
- che l'effettiva decisione ultima sia per quanto riguarda la VAS, che il PTCP è di competenza della Regione e la proposta modifica della norma urbanistica rientra tra le competenze proprie della Regione stessa;
- che, a seguito e sulla base delle richiamate deliberazioni del Consiglio Comunale, le valutazioni che qui vengono espresse attengano alla competenza residuale della Giunta Comunale in quanto i contenuti del presente provvedimento sono ricognitori dell'iter già svolto e ne costituiscono naturale sviluppo;

Rilevato infine che, al fine di garantire la pubblicità degli atti e consentire così la presentazione di eventuali osservazioni, il presente provvedimento, unitamente a tutti quelli precedentemente assunti dal Comune vada pubblicato per la durata di giorni 15, così come previsto dall'art. 10 c. 6 della legge regionale 10/2012;

Dato atto che, ad esito della fase procedimentale in capo alla Regione Liguria, verrà formalizzata in modo puntuale e definitivo la disciplina urbanistica relativa all'area di che trattasi e verrà individuato il corretto regime del P.T.C.P. da assegnare all'area in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni ambientali;

Ritenuto quindi:

- di dare atto di quanto già espresso dal Consiglio Comunale in merito alla modifica al PTCP, nella relazione urbanistica in data 30 ottobre 2020, allegata quale parte integrante e sostanziale alla D.C.C. 9/2021, e nella relazione in data 17 marzo 2021, allegata quale parte integrante e sostanziale alla D.C.C. 31/2021:
- di dare atto dell'avvenuta redazione e presentazione, da parte del proponente, del "Rapporto Ambientale", comprensivo della sintesi non tecnica, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare mandato agli uffici di provvedere alla fase di pubblicità e partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 10 c. 6 della legge regionale 10/2012, e ad ogni successivo adempimento ai sensi di legge;

Posto in evidenza conclusivamente che, ai sensi di legge, le prescrizioni rese in sede di pronuncia sulla VAS sono obbligatorie e vincolanti e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della L.R. n. 10/2012 e s.m.i., il provvedimento conclusivo delle procedure ambientali contiene anche le determinazioni relative all'approvazione delle modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali e agli atti di pianificazione territoriale, la cui efficacia resta subordinata alla positiva conclusione della conferenza di servizi da parte dello SUAP;

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

L'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dr. Paolo Berio, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

- 1. di dare atto di quanto già espresso dal Consiglio Comunale in merito alla modifica al PTCP, così come contenuto nella relazione urbanistica in data 30 ottobre 2020, allegata quale parte integrante e sostanziale alla D.C.C. 9/2021, e nella relazione in data 17 marzo 2021, allegata quale parte integrante e sostanziale alla D.C.C. 31/2021, richiamate in premessa;
- 2. di dare atto dell'avvenuta redazione e presentazione, da parte del proponente, del "Rapporto Ambientale", comprensivo della sintesi non tecnica, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. di dare mandato agli uffici di provvedere alla fase di pubblicità e partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 10 c. 6 della L.R. 10/2012 ed ogni successivo adempimento ai sensi di legge.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Marco Bucci Il Segretario Generale Concetta Orlando



CODICE UFFICIO: 118 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-49 DEL 21/02/2023

OGGETTO: PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 PER L'AMPLIAMENTO DI UNITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE, IN VIA CARSO CIV. 111, PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE DEL "RAPPORTO AMBIENTALE" IN CONFORMITÀ ALLA DGR N. 1039-2021 ED ALLEGATA RELAZIONE TECNICA N. 295/2021

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- 1 RAPPORTO AMBIENTALE
- 2 SINTESI NON TECNICA VAS
- 3 ALL. 1 AL RAPPORTO AMBIENTALE RELAZIONE GEOLOGICA 2019
- 4 ALL. 2 AL RAPPORTO AMBIENTALE RELAZIONE GEOLOGICA 2020
- 5 ALL. 3 AL RAPPORTO AMBIENTALE RELAZIONE AGRONOMICA 2021
- 6- ALL. 4 AL RAPPORTO AMBIENTALE VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO 2010
- 7 ALL. 5 AL RAPPORTO AMBIENTALE VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO 2021
- 8 TESTO DCC 9 2021
- 9 ALL 6 ALLA DCC 9 2021 RELAZIONE URBANISTICA
- **10 TESTO DCC 31 2021**
- 11 ALLEGATO 4 ALLA DCC 31_2021 RELAZIONE URBANISTICA

Il Direttore Dr. Paolo BERIO



PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012
PER L'AMPLIAMENTO DI UNITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE, IN VIA CARSO
CIV. 111, PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE DEL
"RAPPORTO AMBIENTALE" IN CONFORMITÀ ALLA DGR N. 1039-2021 ED
ALLEGATA RELAZIONE TECNICA N. 295/2021

Si attesta che i files di cui al seguente elenco sono reperibili separatamente in procedura e-praxi e nell'archivio documentale dell'Ente in quanto la dimensione informatica dei files stessi non ha consentito la produzione di un unico documento.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:
1 - RAPPORTO AMBIENTALE
1 KHI OKI O AMBIENTALE
2 - SINTESI NON TECNICA VAS
3 – ALL. 1 AL RAPPORTO AMBIENTALE – RELAZIONE GEOLOGICA 2019
4 – ALL. 2 AL RAPPORTO AMBIENTALE – RELAZIONE GEOLOGICA 2020
5 – ALL. 3 AL RAPPORTO AMBIENTALE – RELAZIONE AGRONOMICA 2021
6- ALL. 4 AL RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO 2010
7 - ALL. 5 AL RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO 2021
9. TERRED DOC 9. 4041
8 – TESTO DCC 9_2021
9 – ALL 6 ALLA DCC 9_2021 – RELAZIONE URBANISTICA
40. WERGERO D.G.G.44. 4004
10 - TESTO DCC 31_2021
11 – ALLEGATO 4 ALLA DCC 31_2021 – RELAZIONE URBANISTICA

ELABORATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 29 DEL 23 FEBBRAIO 2023



E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 118 0 0 N. 2023-DL-49 DEL 21/02/2023 AD OGGETTO:

PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 PER L'AMPLIAMENTO DI UNITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE, IN VIA CARSO CIV. 111, PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE DEL "RAPPORTO AMBIENTALE" IN CONFORMITÀ ALLA DGR N. 1039-2021 ED ALLEGATA RELAZIONE TECNICA N. 295/2021

PARERE TECNICO (Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

22/02/2023

Il Direttore Dr. Paolo BERIO